

Assicurazione danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Dannì)



Compagnia: MSIG Europe SE, Italy Branch

Prodotto "Assicurazione contro i rischi catastrofali"

DIP aggiuntivo Dannì approvato il 12/01/2026; il DIP aggiuntivo Dannì pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Dannì), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

MSIG Europe SE, Italy Branch: con sede legale in Bruxelles (Belgio), 1030 Boulevard Roi Albert-II 37; iscritta al registro delle imprese della Crossroads Bank of Enterprises con numero di registro 0644.921.425; è autorizzata e regolamentata dalla National Bank of Belgium (NBB), con numero 3092 ed opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Giuseppe Sacchi 3 – 20121, Milano (MI), R.I. Milano, C.F. e Partita IVA 14270390967, iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione presso l'IVASS con n. D983R dal 18/06/2025.

In base all'ultimo bilancio approvato, la Compagnia ha un indice di solvibilità pari al 163.1%. È possibile verificare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa <https://msig-europe.com/reports>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Dannì



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Dannì



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Dannì



A chi è rivolto questo prodotto?

<p>L'Impresa il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che: a) abbia sede legale in Italia o abbia sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia; b) sia tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di competenza, ai sensi dell'art. 2188 c.c.; c) non sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c..</p>
 Quali costi devo sostenere? <p>Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15% del Premio netto</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a MSIG Europe SE, Via Giuseppe Sacchi 3 20121 Milano oppure via mail all'indirizzo reclami@msig-europe.com.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</i></p> <p><i>In alternativa potrà presentare reclamo alla Autorità di Vigilanza che vigila sull'assicuratore: National Bank of Belgium (NBB), Boulevard de Berlaimont 14 - 1000 Brussels, E-Mail:info@nbb.be Info su www.nbb.be</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	<p><i>Presentando ricorso:</i></p> <p><i>- all'Arbitro Assicurativo, cui la Compagnia aderisce, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i></p>
OPPURE	<p><i>oppure</i></p>
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p><i>- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.</i></p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Arbitro ciascuna, da nominarsi con apposito atto.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.</p> <p>Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria</p>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	La presente polizza è soggetta ad un regime impositivo pari al 22,25% di imposta sul premio. La tassazione delle prestazioni assicurate può variare in funzione del regime fiscale del beneficiario. Non è possibile escludere che, per le garanzie afferenti ai beni dell'Assicurata, la prestazione possa sostanziare una plusvalenza soggetta ad imposizione fiscale secondo il regime fiscale cui l'Assicurato è soggetto.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.